

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LE

25

	N. REGISTRO GENERALE 437 del 09/04/202
Disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la risoluzione dei fenomeni di sovraindebitamento	

Firmato da: Gennaro Saiello; Michele Cammarano; Vincenzo Ciampi



PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la risoluzione dei fenomeni di sovraindebitamento

A iniziativa dei Consiglieri Gennaro Saiello Michele Cammarano Vincenzo Ciampi



INDICE

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- **Art. 2** (Accordi e collaborazioni per la gestione delle crisi da sovraindebitamento)
- Art. 3 (Interventi di promozione, supporto e sensibilizzazione)
- **Art. 4** (Azioni di prevenzione e misure di sostegno per il sovraindebitamento)
- **Art. 5** (Clausola valutativa)
- Art. 6 (Norma finanziaria)
- **Art. 7** (Entrata in vigore)



Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1. La Regione Campania, in attuazione del principio di cui all'art. 4 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), in conformità alla normativa statale e dell'Unione europea, e in armonia con le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione di cui alla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità), promuove azioni finalizzate alla prevenzione, al contrasto e alla risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, sostenendo le persone e le imprese in condizione di vulnerabilità economica e sociale.
- 2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Campania promuove interventi diretti a:
 - a) promuovere la diffusione di informazioni e percorsi formativi rivolti ai cittadini, agli operatori sociali e ai professionisti, per rendere più accessibili e comprensibili le opportunità offerte dalle procedure di composizione della crisi;
 - b) potenziare il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuti a livello regionale, valorizzando la loro funzione pubblica e favorendo il loro radicamento sul territorio, anche attraverso strumenti di supporto economico e organizzativo;
 - c) garantire un sostegno economico ai soggetti sovraindebitati attraverso contributi destinati alla copertura dei costi di accesso alle procedure;
 - d) incentivare politiche di reinserimento sociale ed economico, premiando, anche mediante misure agevolative nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica o a percorsi di inclusione lavorativa, coloro che abbiano attivato un piano di rientro dai debiti e dimostrino l'impegno al rispetto degli accordi presi con i creditori;
 - e) promuovere interventi mirati alla prevenzione e al contrasto del sovraindebitamento attraverso l'erogazione di contributi a enti locali, soggetti pubblici, privati e del Terzo settore, con l'obiettivo di prevenire condizioni di povertà per i debitori sovraesposti e, al contempo, agevolare il recupero dei crediti.
- 3. Le misure previste dalla presente legge si applicano a tutti i soggetti presenti sul territorio regionale che si trovano in situazioni di difficoltà economica o a rischio di sovraindebitamento.
- 4. Sono beneficiari delle misure di sostegno i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che siano residenti o abbiano la sede legale in Regione Campania.
- 5. Nell'erogazione dei benefici è riconosciuta la priorità ai nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità sociale, con particolare attenzione a quelli con minori, anziani o persone con disabilità a carico, al fine di garantire loro condizioni di vita autonome e dignitose.
- 6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale, garantendo la tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali, a salvaguardia del patrimonio informativo di ciascun cittadino.



Art. 2

(Accordi e collaborazioni per la gestione delle crisi da sovraindebitamento)

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove accordi e collaborazioni con gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) iscritti nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, con gli enti territoriali, gli istituti universitari, le camere di commercio, gli organi giudiziari, gli ordini professionali, nonché con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, coopera con i Comuni e gli altri enti locali per favorire il potenziamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) esistenti e, ove necessario, la costituzione di nuovi OCC sul territorio regionale, promuovendo l'adozione di metodologie condivise e la definizione di prassi operative uniformi attraverso protocolli e convenzioni con gli enti coinvolti.
- 3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere la creazione di sportelli di preistruttoria, la concessione di agevolazioni e l'erogazione di servizi di assistenza gratuita per soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità economica, nel rispetto delle disposizioni statali in materia.



Art. 3
(Interventi di promozione, supporto e sensibilizzazione)

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- 1. La Regione Campania promuove e sostiene iniziative volte alla diffusione delle misure previste dalla presente legge e di altri strumenti per la prevenzione e la gestione del sovraindebitamento, anche attraverso specifici accordi con enti locali, istituzioni pubbliche e soggetti qualificati del settore pubblico e privato.
- 2. Nell'ambito di tali interventi, la Regione stipula accordi con istituti di credito, con particolare attenzione a quelli radicati localmente, per agevolare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone colpite da crisi economiche.
- 3. La Regione sostiene gli enti locali nella progettazione e attuazione di iniziative coerenti con le finalità della presente legge, anche mediante supporto tecnico e operativo in collaborazione con soggetti qualificati.
- 4. La Regione realizza e supporta campagne di informazione e sensibilizzazione per diffondere la cultura dell'uso responsabile del credito, prevenire l'indebitamento e far conoscere i servizi di assistenza disponibili. A tal fine, promuove:
 - a) programmi educativi rivolti agli studenti sull'uso consapevole del denaro e sull'educazione al consumo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche e universitarie;
 - b) attività di formazione e orientamento per lavoratori e famiglie, finalizzate alla prevenzione del sovraindebitamento e al supporto di chi vi è coinvolto, anche attraverso il coinvolgimento di enti pubblici, associazioni del Terzo settore, organizzazioni sindacali e rappresentanze di categoria;
 - c) la divulgazione delle misure regionali e degli strumenti offerti da altri enti pubblici e privati per prevenire e superare le crisi finanziarie.
- 5. Nell'ambito degli interventi di prevenzione e gestione del sovraindebitamento, la Regione promuove studi e ricerche sui fattori economici, giuridici e sociali connessi al fenomeno, con particolare attenzione alle problematiche legate alla crisi d'impresa, al gioco d'azzardo patologico e all'usura, favorendo la realizzazione di convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento.



Art. 4

(Azioni di prevenzione e misure di sostegno per il sovraindebitamento)

1. La Regione Campania adotta interventi finalizzati alla prevenzione del sovraindebitamento e al supporto delle persone fisiche e giuridiche che si trovano in tale condizione, promuovendo la collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e attuando misure di sostegno economico e sociale per favorire il reinserimento e la stabilizzazione finanziaria.

2. A tal fine, la Regione:

- a) implementa una piattaforma informatica dedicata alla prevenzione e gestione del sovraindebitamento, curandone periodicamente l'aggiornamento;
- b) sostiene l'apertura di sportelli di assistenza e orientamento per fornire informazioni e supporto alle persone in condizione o a rischio di sovraindebitamento;
- c) promuove e realizza attività di formazione per operatori sociali, enti del servizio sociosanitario e amministrazioni locali, nonché per altri organismi interessati;
- d) favorisce la realizzazione di programmi e progetti specifici per contrastare il sovraindebitamento e individuare tempestivamente situazioni di vulnerabilità finanziaria e imprenditoriale, coinvolgendo operatori economici e istituti bancari e creditizi;
- e) stipula accordi e protocolli d'intesa con enti, Confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro per sostenere l'accesso al credito e le azioni di prevenzione;
- f) promuove la vigilanza sul rispetto delle norme relative al funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) operanti nel territorio regionale;
- g) contrasta attività illecite o abusive che possano aggravare la condizione di fragilità delle persone sovraindebitate.
- 3. La Regione adotta misure di sostegno economico per le persone che avviano o concludono procedure di composizione della crisi e di esdebitazione, compresa quella dell'incapiente ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo n. 14/2019, al fine di agevolarne la ripresa economica e il reinserimento sociale.
- 4. La Regione può concedere contributi a fondo perduto agli OCC iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia, operanti nel territorio regionale, per la copertura, totale o parziale, dei costi delle procedure di composizione della crisi e di esdebitazione. La Giunta regionale stabilisce:
 - a) criteri, requisiti e modalità di concessione del contributo;
 - b) eventuali adempimenti connessi agli obblighi in materia di aiuti di Stato.
- 5. Nell'ambito delle politiche abitative, la Regione prevede specifiche misure per i soggetti in condizione di emergenza abitativa a seguito della procedura di composizione della crisi, includendoli tra i beneficiari dei servizi abitativi pubblici, anche in deroga alle graduatorie e ai requisiti ordinari. Inoltre, la Regione può disporre:



- a) la sospensione delle azioni esecutive e di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) misure per favorire la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati.
- 6. A favore dei soggetti sovraindebitati, possono essere altresì attivati:
 - a) servizi di supporto psicologico attraverso le strutture del servizio sociosanitario regionale;
 - b) misure per il reinserimento lavorativo, la riqualificazione professionale e il sostegno all'imprenditorialità;
 - c) strumenti di supporto per l'accesso al credito, comprese garanzie per soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia, in conformità agli accordi di cui al comma 2.



Art. 5

(Clausola valutativa)

- 1. Al fine di garantire il monitoraggio e la valutazione degli interventi, la Giunta regionale presenta una relazione alla commissione consiliare competente in merito all'attuazione della presente legge, illustrando le azioni intraprese per la prevenzione e la gestione del sovraindebitamento, nonché i risultati conseguiti nel sostegno alle persone coinvolte.
- 2. La relazione di cui al comma 1, presentata dopo due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) un'analisi dell'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento e degli strumenti adottati per contrastarlo;
 - b) una rendicontazione delle risorse stanziate e di quelle effettivamente impiegate per le diverse misure previste dalla legge;
 - c) una descrizione delle modalità di attuazione degli interventi, con indicazione del numero, della tipologia e dell'impatto delle iniziative realizzate;
 - d) una panoramica sui destinatari delle misure, con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili;
 - e) un resoconto sulle procedure di accesso ai contributi previsti dall'art. 4, con dettaglio sulle domande accolte e sulle somme erogate;
 - f) una valutazione dell'efficacia del supporto fornito agli Organismi di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 4, comma 4, con indicazione delle risorse allocate e delle modalità di gestione;
 - g) l'individuazione di eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e delle possibili soluzioni migliorative.
- 3. Tutti i documenti prodotti nell'ambito di questa attività di valutazione saranno resi pubblici, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio regionale a seguito dell'analisi della relazione.
- 4. Gli enti e i soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge, sia pubblici che privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Gli oneri connessi a tali attività trovano copertura nelle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6.



Art. 6

(Norma finanziaria)

- 1. Per l'attuazione della presente legge e la realizzazione delle relative misure e interventi, è istituito il Fondo regionale per la prevenzione, il contrasto e la risoluzione dei fenomeni di sovraindebitamento.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 (trecentomila) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.



Art. 7

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 - La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 - \dot{E} fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.